

VI COMMISSIONE CONSILIARE
“AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE”

PROGETTO DI LEGGE

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)”

Approvato nella seduta del 3 luglio 2012

A seguito dell’esame abbinato dei progetti di legge:

- PDL N. 0056 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)”
d’iniziativa dei Consiglieri Villani, Pesato, Ciocca, Bossetti, Bottari
- PDL N. 0115 “Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto) e attuazione del PRAL”
d’iniziativa dei Consiglieri Villani, Cavicchioli, Civati, Costanzo, Ferrari

Relatore: Consigliere Bottari

Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 27 ottobre 2012

Parere espresso dalla I Commissione consiliare: 5 luglio 2012

Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 5 luglio 2012

Il provvedimento si compone di n. 9 pagine, n. 8 articoli

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 17/2003)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 è così sostituita:

c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale;

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunte le seguenti:

c bis) la promozione di politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex-esposti all'amianto, colpiti da malattie asbesto correlate;

c ter) la conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto;

c quater) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;

c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

2 bis) La Regione favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici.

Articolo 2

(Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di politiche di sostegno)

1. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Articolo 1 bis

(Politiche di sostegno)

1. *La Regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.*
2. *E' istituito un fondo per le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.*
3. *La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5.*
4. *Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all'INAIL, il consenso per la segnalazione all'ASL del proprio nominativo.*
5. *La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto.*

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 17/2003)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

4 bis) I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 17/2003)

1. Il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito:

1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'ASL in collaborazione con le province e i comuni. L'aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale;

2. Dopo il numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell'amianto;

3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell'amianto.

Articolo 5

(Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di sanzioni e controlli)

1. Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Articolo 8 bis

(Sanzioni e controlli)

- 1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.500,00 euro.*
- 2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.*
- 3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.*

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 17/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

2bis) All'introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all'articolo 8bis della l.r. 17/2003, si provvede con l'UPB 3.4.10 "Introiti diversi", iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

2ter) Alle spese per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3, della l.r. 17/2003, si provvede con le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 8bis.

2quater) Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro 1 milione.

2quinqies) Agli oneri di cui al comma 2quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell'UPB 4.2.3.211 "Fondo per altre spese di investimento" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

2sexies) Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.1.3.393 "Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente" è incrementata di euro 1 milione.

Articolo 7

(Norma transitoria)

1. L'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

VI COMMISSIONE CONSILIARE
“AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE”

PROGETTO DI LEGGE

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)”

Approvato nella seduta del 3 luglio 2012

A seguito dell’esame abbinato dei progetti di legge:

- PDL N. 0056 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)”
d’iniziativa dei Consiglieri Villani, Pesato, Ciocca, Bossetti, Bottari
- PDL N. 0155 “Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto) e attuazione del PRAL”
d’iniziativa dei Consiglieri Villani, Cavicchioli, Civati, Costanzo, Ferrari

RELAZIONE

Relatore: Consigliere Bottari
Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 27 ottobre 2012
Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: I
Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 13 luglio 2012

La relazione si compone di n. 3 pagine

Il progetto di legge “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)” è stato approvato nella seduta di Commissione VI del 3 luglio 2012, a seguito dell’esame abbinato dei progetti di legge n. 0056 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto)”, di iniziativa dei Consiglieri Villani, Pesato, Ciocca, Bossetti, Bottari e n. 0155 “Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) e attuazione del PRAL”, di iniziativa dei Consiglieri Villani, Cavicchioli, Civati, Costanzo, Ferrari.

L’approvazione in Commissione VI del progetto di legge in oggetto, è il risultato di un lavoro lungo ed articolato, durato oltre un anno proprio per garantire un ruolo attivo a tutti i soggetti interessati e per definire un testo chiaro e soprattutto condiviso.

Il problema della gestione dell’amianto è attuale e decisamente complesso, per la necessità di affrontare i molteplici temi correlati, come l’individuazione dei siti per la smaltimento in sicurezza, senza dimenticare la gestione degli aspetti sanitari, come l’assistenza ai cittadini colpiti da malattie asbesto correlate ed il monitoraggio a scopo preventivo dei soggetti ex-esposti a fibre di amianto.

Come è noto, il censimento delle strutture contenenti amianto ed in particolare delle coperture in eternit, è in continua evoluzione. Dalla mappatura effettuata negli anni recenti, la stima complessiva della presenza di amianto sul territorio regionale è risultata superiore ai 3 milioni di metri cubi, cifra destinata ad una crescita ulteriore. I quantitativi certamente rilevanti richiedono un’attenta riflessione sulla necessità di impianti e strutture idonee per lo smaltimento in sicurezza e che garantiscano possibilmente una riduzione dei costi per la collettività.

Il progetto di legge in discussione si colloca in questo difficile contesto, con l’obiettivo di revisionare la legge regionale 17/2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”, intervenendo efficacemente per sviluppare le procedure di assistenza e sorveglianza sanitaria, migliorare la gestione dei piccoli quantitativi d’amianto, integrare i contenuti del PRAL e razionalizzare le operazioni di controllo nelle procedure di segnalazione e censimento dei manufatti contenenti amianto.

Nel dettaglio, l’articolo 1 “Modifiche all’articolo 1 della l.r. 17/2003”, integra gli obiettivi definiti dalla l.r. 17/2003, attribuendo una specifica priorità alla promozione di politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex-esposti all’amianto colpiti da malattie asbesto correlate, alla sorveglianza sanitaria a scopo prevenzionale dei soggetti ex-esposti all’amianto ed alla formazione degli operatori di ASL, ARPA e delle imprese del settore.

Al fine del conseguimento degli obiettivi di smaltimento, l’articolo 1 prevede inoltre l’introduzione di incentivi per favorire la sostituzione dei manufatti contenenti amianto ed in particolare delle coperture in eternit con pannelli fotovoltaici, abbinando la necessità di favorire il progressivo smaltimento con l’ottimizzazione energetica degli edifici.

L’articolo 2 “Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di politiche di sostegno”, prevede la promozione di politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex-esposti all’amianto e colpiti da

malattie asbesto correlate, anche attraverso la creazione di un apposito fondo; la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex-esposti verrà attuata attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) in sinergia con il dipartimento oncologico provinciale competente; i programmi di sorveglianza sanitaria dovranno essere implementati con particolare riferimento alle “Aree di Criticità” nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, con riferimento al registro regionale dei mesoteliomi causati dall’esposizione all’amianto; tali aree verranno definite attraverso una specifica deliberazione di Giunta regionale.

Il nuovo testo normativo semplifica inoltre le procedure per l’accesso del cittadino ai programmi di sorveglianza sanitaria; in particolare, il soggetto ex-esposto potrà rivolgersi direttamente alla ASL di appartenenza oppure potrà esprimere, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all’INAIL, il consenso per la segnalazione all’ASL del proprio nominativo.

Per quanto riguarda la gestione dei piccoli quantitativi di amianto, l’articolo 3 “Modifiche all’articolo 2 della l.r. 17/2003”, definisce la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti, al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di amianto, proprio per garantire una diminuzione complessiva dei costi per la comunità e per i cittadini.

L’articolo 4 “Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2003”, interviene sui contenuti del PRAL con delle importanti integrazioni; in particolare vengono ridefinite le tempistiche per l’aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale, che dovrà avvenire con cadenza annuale proprio per verificare il progressivo conseguimento degli obiettivi prefissati dal Piano.

Nel PRAL saranno inoltre definite le linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto, obiettivo da conciliare con le esigenze di tutela ambientale; Regione Lombardia dovrà inoltre promuovere in collaborazione con gli enti locali, specifiche iniziative finalizzate all’innovazione tecnologica nei processi di smaltimento dell’amianto, per lo sviluppo di nuove metodologie che siano efficaci e nel contempo sicure.

L’articolo 5 “Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di sanzioni e controlli”, ridefinisce le sanzioni applicabili per le inadempienze connesse alla gestione dei manufatti contenenti amianto, ma soprattutto chiarisce le procedure per i controlli; nello specifico sarà compito del Comune, verificata attraverso la ASL la presenza di amianto non censito, ingiungere al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto, secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario avrà quindi 30 giorni di tempo, per trasmettere la stima dello stato di conservazione al Comune e all’ASL e provvedere eventualmente alla messa in sicurezza. In caso di inadempienza, l’ASL competente provvederà ad effettuare la stima in via sostitutiva, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

L’articolo 6 “Modifiche all’articolo 9 della l.r. 17/2003”, ovvero la norma finanziaria, prevede che le spese per le azioni informative siano sostenute attraverso le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative per inadempienze derivanti dalla mancata comunicazione, mentre per i restanti oneri derivanti dall’applicazione della legge viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro.